

REGOLAMENTO del
"LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA"
del COMUNE di TORRE PELLICE

ART. 1

Il Comune di Torre Pellice ha attivato in collaborazione con la Comunità Montana Val Pellice un Centro polivalente denominato "**Laboratorio per la convivenza e la cittadinanza attiva**" rivolto a tutta la popolazione.

Il Laboratorio ha lo scopo di promuovere e sostenere i processi partecipativi alla vita sociale dei cittadini - singoli, aggregati in gruppi informali ovvero formalmente costituiti - mettendo a disposizione spazi, strumenti e supporti metodologici.

Il Laboratorio è rivolto in maniera prioritaria e privilegiata, anche se non esclusiva, ai giovani del territorio ed ha lo scopo di attivare iniziative e percorsi di cittadinanza attiva in cui i giovani possono occuparsi di problemi rilevanti per sé e per il contesto territoriale in collaborazione e interazione con enti e servizi locali.

Il Laboratorio fa parte di una rete di Centri di aggregazione giovanile della Comunità Montana Val Pellice.

Il Laboratorio si propone di promuovere l'incontro tra i diversi soggetti operanti sul territorio, di sostenere e promuovere il dialogo inter-generazionale, di sostenere e promuovere la capacità di lavorare insieme e co-progettare dei cittadini tra loro e con le istituzioni pubbliche, la loro capacità di costruire e prendersi cura di beni comuni.

ART. 2

Il Laboratorio ha sede in locali collocati al piano terra del Palazzo Municipale, in via Alfieri ovvero in zona centrale ed altamente fruibile.

Il Laboratorio è articolato in una sala per attività e riunioni; una sala con Personal Computer, accesso Internet, arredi (tavoli, sedie, scaffali, ecc.) ed un centro stampa. E' inoltre attrezzato con ulteriori dotazioni delle quali il Consiglio di gestione di cui al seguente art. 7, produce un elenco aggiornato a disposizione dei fruitori.

L'uso di Internet è normato con apposito regolamento.

ART. 3

Le spese necessarie per il personale del Laboratorio, per le dotazioni strumentali, per i locali, per l'arredamento, per la manutenzione, per l'illuminazione, per il riscaldamento e la pulizia dei locali, autorizzate dalla Giunta Comunale, sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo del bilancio.

Il Comune tramite il Laboratorio sviluppa progetti in modo da accedere a risorse provinciali, regionali, nazionali ed europee, nonché a contributi privati. La Comunità Montana e altri Enti, sia pubblici che privati potranno intervenire con finanziamenti integrativi.

ART.4

L'uso pubblico del Laboratorio è gratuito.

ART.5

Il funzionamento del Laboratorio è affidato al personale preposto individuato dall'Amministrazione comunale.

ART. 6

L'incaricato ha i seguenti compiti:

- a) è responsabile del buon funzionamento organizzativo del Laboratorio, cura l'ordine e la pulizia dei locali;
- b) è consegnatario del materiale, delle attrezzature e dei locali e vigila sulla conservazione e il buon uso dei medesimi;
- c) tiene i contatti con l'amministrazione comunale, con le associazioni e i gruppi e cura presso di essi la divulgazione delle iniziative;
- d) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento e le direttive del consiglio di gestione di cui all'art. 7.

ART. 7

Al Laboratorio è preposto un Consiglio di gestione di cui fanno parte gli Assessori con delega alle politiche sociali e della famiglia, all'istruzione, alle politiche giovanili, alla cultura, alle pari opportunità, 3 membri eletti dal Consiglio Comunale, due di maggioranza ed uno di opposizione, 3 rappresentanti delle Associazioni iscritte all'albo comunale, indicati dalle associazioni stesse.

Il Sindaco indica uno degli Assessori coinvolti con compiti di coordinamento del Consiglio.

Il Consiglio si raduna con cadenza almeno bimestrale.

ART. 8

Il Consiglio :

1. vigila sul funzionamento del Laboratorio;
2. propone all'Amministrazione Comunale indirizzi per la promozione di processi partecipativi dei cittadini, singoli, aggregati in gruppi informali o formalmente costituiti, nonché i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali o di altri Enti per l'acquisto del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
3. predispone entro il 31 dicembre un programma annuale di attività, da sottoporre ad approvazione dalla Giunta, che può essere via via modulato ed arricchito sulla base di eventuali nuove proposte;
4. presenta all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta l'anno precedente, nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria;
5. propone alla Giunta comunale i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura;
6. propone, per il tramite della Giunta Comunale, al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti al Regolamento;
7. propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto dei lasciti a favore del Laboratorio.

Il Consiglio ha una durata pari a quella del Consiglio comunale.

ART. 9

L'orario di apertura del Laboratorio viene determinato dalla Giunta comunale su proposta del Consiglio di cui al precedente art. 7.

Nell'orario di apertura sarà attiva la segreteria che ha la funzione di accoglienza prenotazioni e gestione delle chiavi.

ART. 10

Al di fuori degli orari di apertura, tenendo conto delle esigenze di tutti i gruppi coinvolti, si potranno utilizzare i locali in autogestione.

L'accesso al Laboratorio e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a:

- a) tutte le associazioni regolarmente registrate all'albo comunale;
- b) le organizzazioni territoriali (sindacati ed organizzazioni di rappresentanza, associazioni del Terzo Settore, ecc.);
- c) i gruppi informali iscritti ad apposita sezione dell'Albo comunale delle associazioni, a seguito della produzione di una "Scheda di presentazione" su modulo apposito predisposto dal comune e indicazione di un referente responsabile.

In linea di massima è escluso l'utilizzo del Laboratorio per iniziative pubbliche.

L'utilizzo dei locali non può e non deve configurarsi come acquisizione di una sede propria e permanente per alcun soggetto territoriale, onde evitare che ciò possa costituire impedimento alle attività di altri soggetti.

La richiesta di concessione in uso, compilata su apposito stampato fornito dall'Amministrazione comunale, dovrà essere indirizzata al sindaco e pervenire alla segreteria del laboratorio almeno 7 gg. prima della data fissata per lo svolgimento dell'evento per cui viene richiesto l'uso. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare chiaramente la motivazione per cui viene richiesto l'uso dei locali e il periodo di tempo per cui si intende utilizzare il locale stesso. Per i gruppi costituiti da minori la domanda deve essere corredata da una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di un adulto referente e fotocopia di documento di riconoscimento.

Sia l'Amministrazione comunale che il personale preposto al laboratorio sono esonerati da responsabilità derivanti da danni che si verificano a qualsiasi titolo in occasione dell'uso dei locali da parte di terzi.

ART. 11

E' previsto il prestito delle attrezzature se il loro utilizzo si inserisce in attività svolte nell'ambito di progetti rientranti nella programmazione del Laboratorio di cui all'art. 8, punto 3; in questo caso deve essere presentata una specifica richiesta scritta con chiara indicazione dell'attrezzatura richiesta e del periodo per cui si intende utilizzarla.

ART.12

Il materiale e le attrezzature del Laboratorio devono essere usati con cura e diligenza, i fruitori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.

In caso di smarrimento o deterioramento, il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica del materiale, di pari caratteristiche tecnologiche.

Chi si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dal Laboratorio, il Consiglio deciderà sulla durata dell'esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità, il Consiglio deciderà l'esclusione del gruppo il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento e all'integrità del Laboratorio.

ART. 13

I soggetti di cui ai punti a), b) e c) dal precedente art. 10 sono direttamente responsabili di eventuali danni a persone o cose che si verificano in occasione dell'uso del laboratorio restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

